

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 19 aprile 2011

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
VIA PRINCIPE UMBERTO 4 - 00185 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2ª Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 7 aprile 2011, n. 45.

Modifica all'articolo 1 della legge 3 dicembre

1962, n. 1712, concernente la composizione dei

comitati consultivi provinciali presso l'Istituto

nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni

sul lavoro. (11G0085). Pag. 1

DECRETI PRESIDENZIALI

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 2 marzo 2011.**

**Assegnazione alle regioni Abruzzo, Calabria,
Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria,
Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia,
Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto, di risorse fi-
nanziarie ai sensi dell'art. 32-bis del decreto-
legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,**

n. 326. (11A05244) Pag. 2



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI**Ministero dell'economia
e delle finanze**

DECRETO 29 marzo 2011.

Ripartizione dei prezzi del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette (Tabella E). (11A05120) Pag. 7

DECRETO 13 aprile 2011.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 1° febbraio 2008 e scadenza 1° agosto 2023, diciottesima e diciannovesima tranche. (11A05316) Pag. 14

DECRETO 13 aprile 2011.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 15 aprile 2011 e scadenza 15 aprile 2016, prima e seconda tranche. (11A05317) Pag. 16

Ministero della salute

DECRETO 16 dicembre 2010.

Erogazione da parte delle farmacie di specifiche prestazioni professionali. (11A04974) Pag. 19

**Ministero del lavoro
e delle politiche sociali**

DECRETO 24 marzo 2011.

Ricostituzione delle speciali commissioni presso il comitato provinciale INPS di Grosseto. (11A04751) Pag. 21

DECRETO 25 marzo 2011.

Adeguamento delle tariffe di facchinaggio per la provincia di Perugia. (11A05243) Pag. 22

DECRETO 30 marzo 2011.

Sostituzione di un componente presso il Comitato provinciale INPS di Isernia. (11A04776) Pag. 23

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ**Agenzia italiana del farmaco**

DETERMINAZIONE 4 aprile 2011.

Riclassificazione ai fini del regime di fornitura del medicinale Reminyl (galantamina). (Determinazione/C 2174/2011). (11A04866) Pag. 23

DETERMINAZIONE 4 aprile 2011.

Riclassificazione ai fini del regime di fornitura del medicinale Prometax (rivastigmina). (Determinazione/C 2173/2011). (11A04867) Pag. 24

DETERMINAZIONE 8 aprile 2011.

Rettifica della determinazione V&A n. 2406 del 23 dicembre 2010, e della determinazione V&A n. 463 del 9 marzo 2011, riguardante l'autorizzazione degli stampati standard dei medicinali «ex galenici» da Formulário nazionale. (11A05014) Pag. 25

**Provincia autonoma di Bolzano -
Alto Adige**

DECRETO 8 marzo 2011.

Scioglimento della cooperativa «Mediterranea Piccola soc. coop. in liquidazione», senza nomina del commissario liquidatore. (11A04775) Pag. 27

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**Agenzia italiana del farmaco**

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Formodual» (11A04975) Pag. 27

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Nyogel» (11A04976) Pag. 27

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Alabaster» (11A04977) Pag. 28

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Foster» (11A04941) Pag. 28



Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano		Ministero del lavoro e delle politiche sociali	
Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi (11A04772)	Pag. 28	Approvazione della delibera n. 123/11/Prest. adottata in data 9 febbraio 2011 dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti. (11A04864)	Pag. 36
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Isernia		Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	
Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi (11A04752)	Pag. 29	Parere inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Pergola». (11A04770)	Pag. 36
Ente nazionale per l'aviazione civile		Parere inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Biferno». (11A04771)	Pag. 38
Regolamentazione tecnica dell'aviazione civile (11A04773)	Pag. 29	Ministero dello sviluppo economico	
Regolamentazione tecnica dell'aviazione civile (11A04774)	Pag. 29	Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori alla ICEA S.r.l., in Padova, secondo la direttiva 95/16/CE (11A04777)	Pag. 40
Ministero degli affari esteri		Avvio del procedimento per lo scioglimento di n. 90 società cooperative aventi sede nelle regioni Calabria e Puglia. (Avviso n. 3/2011). (11A04973) . .	Pag. 40
Rilascio di exequatur (11A04861)	Pag. 29	Estensione dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra all'organismo Ocsai S.r.l., in Vignola. (11A05121)	Pag. 43
Rilascio di exequatur (11A04862)	Pag. 29	Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra all'organismo ITCert S.r.l., in Galatone. (11A05122)	Pag. 43
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare		Rinnovo dell'abilitazioni all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici all'organismo ICEPI - Istituto Certificazione Europea Prodotti Industriali S.p.a., in Piacenza. (11A05123)	Pag. 43
Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto ex alveo del fosso della Vergara, nei comuni di Rieti e Rivodutri. (11A04613)	Pag. 29	Ufficio territoriale del Governo di Trieste	
Linee guida per i controlli antimafia, di cui all'art. 3-quinques del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, concernente «Disposizioni per garantire la trasparenza e la libera concorrenza nella realizzazione delle opere e degli interventi connessi allo svolgimento dell'Expo 2015». (11A05133)	Pag. 29	Ripristino del cognome in forma originaria (11A04863)	Pag. 43
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca			
Approvazione degli statuti degli Enti di ricerca vigilati dal MIUR (11A05241)	Pag. 35		
Ministero della salute			
Autorizzazione all'organismo Cermet Soc. Cons. a r.l. al rilascio della certificazione CE di rispondenza della conformità dei dispositivi medici. (11A04865)	Pag. 35		



A questo fine, nel dare comunicazione all'operatore dell'audizione viene inviato, con l'osservanza delle stesse cautele specificate dianzi, lo stralcio del verbale redatto all'atto dell'accesso ispettivo nella parte in cui sono indicati i motivi oggetto di contestazione. All'audizione partecipa, in ogni caso, il coordinatore del Gruppo interforze che ha eseguito l'accesso.

La sospensione dell'iscrizione corrisponde, come più volte ripetuto, ad esigenze di carattere cautelare. Ne discendono, pertanto, effetti del tutto connotati da provvisorietà e reversibilità. In ragione di tale considerazione, la sospensione non determina effetti di alcun tipo sui rapporti contrattuali in corso. Onde evitare che, durante la permanenza della sospensione vengano tuttavia ad essere perfezionati rapporti contrattuali che potrebbero essere caducati in caso di successiva cancellazione dell'operatore, appare del tutto necessario, anche per esigenze di certezza giuridica, che il provvedimento interinale venga portato senza ritardo a conoscenza delle stazioni appaltanti interessate. Tale cautela è funzionale all'esigenza di far sì che i contratti e subcontratti stipulati tra la data di adozione della sospensione e quella successiva di caducazione degli effetti dello stesso provvedimento rimangano sospesi fino all'esito del procedimento.

La cancellazione dell'iscrizione consegue, in questi casi, al venir meno dei requisiti di affidabilità a cui si correla la presunzione della «non mafiosità» dell'operatore. Essa, pertanto, sancendo la sussistenza di situazioni sintomatiche di infiltrazione, viene a configurarsi, negli effetti, non diversamente da un'informazione interdittiva. Ciò comporta che i contratti e subcontratti inerenti alle opere di che trattasi dovranno recare apposita clausola risolutiva espressa, che preveda l'automatica interruzione dei rapporti contrattuali anche in caso di cancellazione dell'iscrizione, conformemente a quanto avviene per ogni contratto e subcontratto della filiera in caso di sopravvenuta revoca della «liberatoria» antimafia e contestuale emissione di informazione interdittiva ex art. 10, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998.

La cancellazione dell'iscrizione è sempre disposta, comunque previa audizione, quando, in violazione degli obblighi di tracciabilità finanziaria, l'operatore abbia dato esecuzione ad una transazione senza avvalersi degli intermediari bancari o postali.

11A05133

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Approvazione degli statuti degli Enti di ricerca vigilati dal MIUR

Si comunica che sul sito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, alla pagina <http://www.istruzione.it/web/ricerca/statutienti-ricerca>, a decorrere dalla data odierna, sono pubblicati gli Statuti dei seguenti Enti di ricerca:

Consiglio Nazionale delle Ricerche;
Agenzia Spaziale Italiana
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
Istituto Nazionale di Astrofisica
Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale
Istituto Italiano di Studi Germanici
Museo Storico della Fisica e Centro di studi e ricerche "Enrico Fermi"
Stazione Zoologica "Anton Dohrn"
Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica
Consorzio per l'AREA di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste
Istituto Nazionale di Alta Matematica.

11A05241

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'organismo Cermet Soc. Cons. a r.l. al rilascio della certificazione CE di rispondenza della conformità dei dispositivi medici.

Con decreto dirigenziale del Ministero della salute di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, datato 21 marzo 2011, l'organismo notificato Cermet Soc. Cons. a r.l., con sede legale in Cadriano-Granarolo Emilia (Bologna) via Cadriano n. 23, è stato autorizzato all'attività di certificazione, di cui alla direttiva 93/42/CEE, per le seguenti tipologie di dispositivi medici allegati II, V e VI:

Dispositivi medici non attivi

Dispositivi medici non attivi, non impiantabili, in generale:

- a) dispositivi non attivi per anestesia, emergenza e terapia intensiva;
- b) dispositivi non attivi per iniezione, infusione, trasfusione e dialisi;
- c) dispositivi medici non attivi con funzione di misura;
- d) dispositivi non attivi per oftalmologia;
- e) strumenti non attivi;
- f) dispositivi medici per la contraccezione;
- g) dispositivi medici non attivi per disinfettare, pulire e sciacquare.

Impianti non attivi:

- h) impianti ortopedici non attivi;
- i) impianti funzionali non attivi;
- j) impianti per tessuti molli non attivi.

Dispositivi per la cura delle ferite:

- m) bende e medicazioni per ferite;
- n) materiali per sutura e clamps;
- o) altri dispositivi medici per la cura delle ferite.

Dispositivi dentali non attivi ed accessori:

- p) strumenti e attrezzature dentali non attivi;
- q) materiali dentali;
- r) impianti dentali.

Dispositivi medici attivi (non impiantabili)

Dispositivi medici attivi in generale:

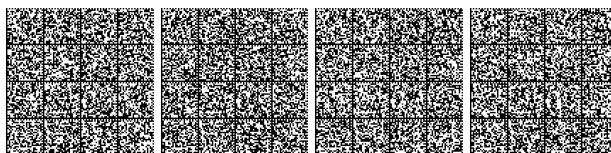
- s) dispositivi per circolazione extra-corporea, infusione ed emoferesi;
- t) dispositivi per apparato respiratorio, dispositivi per ossigenoterapia, dispositivi per anestesia per inalazione;
- u) dispositivi per stimolazione o inibizione (limitatamente al settore della cardiologia);
- v) dispositivi attivi chirurgici;
- w) dispositivi attivi per oftalmologia;
- x) dispositivi attivi dentali;
- y) dispositivi attivi per la disinfezione e la sterilizzazione;
- z) dispositivi attivi per riabilitazione e protesi attive;
- aa) dispositivi attivi per posizionamento e trasporto del paziente;
- bb) software.

Dispositivi per il monitoraggio:

- cc) dispositivi per il monitoraggio dei parametri fisiologici non vitali;
 - dd) dispositivi per il monitoraggio dei parametri fisiologici vitali.
- Dispositivi per radioterapia e termoterapia:
- ee) dispositivi per ipertermia/ipotermia;
 - ff) dispositivi per terapia (extracorporea) ad onde d'urto (litotriassia).

Particolari dispositivi medici attivi e non attivi

- gg) dispositivi medici con riferimento alla direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine (decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 10);
- hh) dispositivi medici con riferimento alla direttiva 89/686/CEE relativa ai dispositivi di protezione individuale (DPI) (decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10);
- ii) dispositivi medici in confezione sterile.





Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Decreto n. 90

Oggetto: emanazione nuovo Statuto Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

IL PRESIDENTE

- Vista la legge 27 settembre 2007, n. 165, concernente la "Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca";
- visto il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, concernente il "Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'art. 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165";
- vista la nota n. 3628 del 21 aprile 2010, con la quale il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha comunicato la nomina dei cinque esperti e ha fornito indicazioni circa la redazione dei nuovi statuti;
- vista la deliberazione del Consiglio direttivo integrato dai predetti esperti n. 3 del 16 marzo 2011, concernente l'approvazione definitiva dello schema di nuovo Statuto dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia,

DECRETA

E' emanato il nuovo Statuto dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia nella formulazione di cui al testo allegato al presente Decreto del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

Roma, 21 marzo 2011



Per copia conforme all'originale
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. *Tullio* PEPE)

Ezio BOSCHI



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA STATUTO

Articolo 1

Denominazione, natura giuridica e finalità

1. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (di seguito, "INGV") è un ente di ricerca a carattere non strumentale dotato, ai sensi del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, di personalità giuridica di diritto pubblico e di ordinamento autonomo e vigilato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (di seguito, "Ministero").
2. L'INGV ha sede legale in Roma e la sua organizzazione è disciplinata da regolamenti ispirati ai principi di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive integrazioni e modificazioni.
3. L'INGV opera secondo le disposizioni previste dal presente statuto, sulla base degli indirizzi generali definiti dal Ministero, nel rispetto dell'articolo 33, sesto comma, della Costituzione e in coerenza con i principi della Carta Europea dei Ricercatori allegata alla Raccomandazione della Commissione Europea n. 2005/251/CE dell'11 marzo 2005.

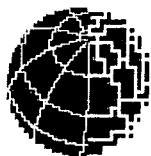
Articolo 2

Missione e obiettivi di ricerca

1. L'INGV, in coerenza con i contenuti del Programma Nazionale della Ricerca (PNR), con gli obiettivi strategici fissati dal Ministero e dall'Unione Europea (UE), nonché con i fabbisogni e con il modello strutturale di organizzazione e funzionamento previsti per il raggiungimento degli scopi istituzionali e il buon andamento delle attività:
 - a) promuove e svolge attività di ricerca sui processi naturali del sistema Terra, attraverso:
 - il rilevamento sistematico, mediante reti e osservatori multiparametrici, di fenomeni geofisici che hanno luogo nella terra solida e in quella fluida,
 - la conduzione di specifici laboratori,
 - le analisi delle osservazioni finalizzate al monitoraggio e alla modellazione dei processi naturali;
 - b) svolge, in particolare, attività finalizzate:



Per copia conforme all'originale
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. *Tullio PEPE*)

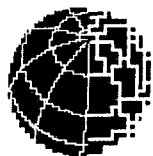


Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

- allo studio sperimentale e teorico della dinamica dell'interno della Terra, della sismicità e delle eruzioni vulcaniche, nonché dei parametri fisici e chimici che caratterizzano l'ambiente terrestre,
 - allo studio sperimentale e teorico del magnetismo terrestre e dell'aeronomia,
 - alla messa a punto di metodi per la valutazione della pericolosità sismica, vulcanica e da maremoto e all'elaborazione di scenari a lungo, medio e breve termine, con applicazioni sia all'area italiana che ad altre zone attive del pianeta di particolare rilevanza scientifica,
 - all'esplorazione di ambiti di ricerca innovativi e particolarmente critici, quali il cambiamento climatico globale, la sicurezza del territorio nazionale e l'elaborazione di modelli di sviluppo coerenti con lo sfruttamento sostenibile delle risorse naturali;
- c) progetta e coordina programmi nazionali e internazionali nell'ambito delle linee di ricerca di cui ai punti precedenti, anche in partenariato con altre istituzioni pubbliche e private, con particolare attenzione ai programmi di studio e valutazione della pericolosità sismica e vulcanica; partecipa a programmi avviati da altri soggetti; stipula accordi e convenzioni per la fornitura di dati, elaborazioni e consulenze di elevato valore scientifico e tecnologico a favore di enti di ricerca pubblici e privati, pubbliche amministrazioni, enti locali e soggetti privati;
- d) svolge, per conto dello Stato, secondo la normativa vigente, funzioni di monitoraggio di fenomeni geofisici e geochimici con particolare riguardo alla sorveglianza dell'attività sismica, vulcanica e dei maremoti nel territorio nazionale e nell'area mediterranea; coordina l'attività delle reti sismiche regionali e locali; partecipa alle reti di studio e sorveglianza europee e globali;
- e) in riferimento al punto precedente provvede, in particolare, alla organizzazione, gestione e progressiva estensione della Rete Sismica Nazionale, della Rete Integrata Nazionale GPS e della rete sismica a scala euro-mediterranea denominata "MedNet";
- f) rende disponibili alla comunità scientifica i dati raccolti dalle proprie reti di monitoraggio; pubblica riviste e collane editoriali; svolge attività didattica, di formazione e di tutorato, anche in cooperazione con università e istituti di alta formazione in Italia e all'estero;
- g) svolge attività di divulgazione dei risultati della ricerca e del monitoraggio dei processi geofisici; promuove iniziative di comunicazione, informazione e formazione nella scuola e nella società, con particolare attenzione alle aree del territorio nazionale a più elevata pericolosità sismica e vulcanica, per contribuire alla riduzione del rischio.



Per copia conforme all'originale
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Tullio PEPE)



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

2. L'INGV è componente del Servizio Nazionale di Protezione Civile di cui all'articolo 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e, con particolare riferimento al precedente punto d), è Centro di Competenza del Dipartimento della Protezione Civile ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004. D'intesa con il Dipartimento della Protezione Civile, sviluppa collaborazioni e convenzioni con strutture locali e regionali di protezione civile fornendo contributi alla realizzazione degli scenari di pericolosità anche attraverso l'attivazione di proprie sedi nelle aree specifiche.
3. Il Ministero si avvale dell'INGV per promuovere, sostenere e coordinare la partecipazione italiana a organismi, progetti e iniziative internazionali nel campo della ricerca geofisica, vulcanica e sismica.
4. L'INGV collabora, per gli adempimenti di propria competenza, con il Ministero degli Affari Esteri, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 luglio 2003, n. 197, concernente il trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari.

Articolo 3

Organizzazione

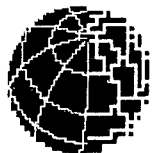
1. L'INGV è dotato di autonomia scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile, ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168.
2. L'organizzazione generale è definita con regolamenti, in conformità al principio di separazione tra compiti di programmazione e di indirizzo strategico, competenze e responsabilità gestionali, comprendenti anche le attività di controllo di gestione, nonché funzioni valutative e di verifica.
3. Il regolamento di organizzazione e funzionamento riflette le linee guida del riordino degli enti di ricerca di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 (di seguito, Decreto) e prevede l'organizzazione delle attività istituzionali attraverso una rete scientifica articolata:
 - nelle strutture di ricerca, presso le quali si svolgono le attività di programmazione, coordinamento e verifica, di cui al successivo articolo 12;
 - nelle sezioni, presso le quali si svolgono le attività di ricerca e di servizio, di cui al successivo articolo 13,

affiancate dall'amministrazione centrale di cui al successivo articolo 14.

Il regolamento di organizzazione e funzionamento, inoltre, definisce l'architettura generale del sistema, le specifiche funzioni e responsabilità, i flussi decisionali e dei processi interni, in un assetto organizzativo che, oltre a garantire la coerenza tra le decisioni strategiche e la gestione operativa, favorisce lo sviluppo delle attività scientifiche, nonché la valorizzazione, la partecipazione e la rappresentanza dell'intera comunità scientifica nazionale di riferimento,



Per copia conforme all'originale
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. *Tullio* PEPE)



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

prevedendo forma di sinergia tra gli enti di ricerca, le strutture universitarie e il mondo dell'impresa.

4. Il regolamento del personale e il regolamento di amministrazione, contabilità e finanza sono adottati in conformità ai principi generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive integrazioni e modificazioni, e ai principi e disposizioni del codice civile per quanto compatibili e in conformità alle vigenti norme di amministrazione e contabilità pubblica, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza della gestione, nonché di efficienza e snellezza operativa.

5. Il regolamento del personale, in particolare, definisce:

- le procedure di reclutamento del personale, incluse quelle per chiamata diretta di cui all'articolo 13 del Decreto;
- le procedure finalizzate all'individuazione delle figure di responsabilità;
- le misure volte a garantire la parità di genere a ogni livello;
- le misure organizzative volte a potenziare la professionalità e l'autonomia dei ricercatori;
- le specifiche disposizioni che agevolano la mobilità dei dipendenti tra istituzioni, enti e organizzazioni di ricerca in ambito nazionale e internazionale, nonché imprese e soggetti privati, anche ai fini dell'interscambio di competenze ed esperienze tra pubblico e privato.

6. I regolamenti di cui ai precedenti terzo e quarto comma sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 7 del Decreto.

Articolo 4

Organi

Sono organi dell'INGV:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il consiglio scientifico;
- d) il collegio dei revisori dei conti.

Articolo 5

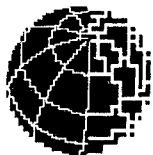
Presidente

1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'INGV, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, stabilendone l'ordine del giorno. Propone e coordina le linee di programmazione e di indirizzo strategico.

2. Il presidente è scelto tra personalità di alta qualificazione scientifica nei settori di competenza dell'INGV, in possesso dei prescritti requisiti di onorabilità ed è



Per copia conforme all'originale
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Tullio PEPE)



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

nominato con il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (di seguito, "Ministro"), secondo la procedura di cui all'articolo 11 del Decreto.

3. Il presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta.

4. In caso di temporaneo impedimento o di assenza del presidente, ne svolge le funzioni il consigliere di amministrazione con maggiore anzianità nella carica.

5. Il presidente:

a) sottopone al consiglio di amministrazione le proposte in ordine:

- alle delibere da adottare,
- alla nomina del direttore generale,
- alla nomina dei direttori di struttura di ricerca e dei direttori di sezione,
- ai programmi triennali di attività (PTA) e i relativi aggiornamenti annuali, elaborati sulla base degli obiettivi programmatici generali fissati dal consiglio stesso,
- al documento di visione strategica decennale (DVS),
- alle relazioni annuali sull'attività svolta e sullo stato di realizzazione dei programmi triennali;

b) promuove le attività di collaborazione scientifica con istituzioni nazionali e internazionali;

c) sovrintende all'andamento generale dell'INGV, verificando la rispondenza dei risultati della gestione agli obiettivi fissati e adotta tutti i provvedimenti demandati alla sua competenza dalla legge, dai regolamenti e dal consiglio di amministrazione;

d) nei casi di necessità e urgenza adotta i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, al quale gli stessi sono sottoposti nella prima riunione successiva per la ratifica.

6. Il presidente, se professore universitario, può essere collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; se dipendente di pubbliche amministrazioni è collocato in aspettativa senza assegni.

Articolo 6

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro ed è composto dal presidente e da quattro membri in possesso dei prescritti requisiti di onorabilità, di cui due direttamente individuati dal Ministro tra personalità di alta qualificazione scientifica nei settori di competenza dell'INGV ed esperti di



Per copia conforme all'originale
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. **LUIGI PEPE**)



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

alta amministrazione, secondo la procedura di cui all'articolo 11 del Decreto, e due individuati dalla comunità scientifica di riferimento.

2. I due consiglieri di amministrazione non di individuazione ministeriale sono eletti dalla comunità scientifica di riferimento.

La comunità scientifica di riferimento è costituita dai ricercatori e tecnologi in servizio alla data di indizione della consultazione elettorale con contratto a tempo indeterminato o determinato, oltre che presso l'INGV, presso l'OGS - Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale - Trieste, nonché dai professori ordinari, professori associati e ricercatori di ruolo afferenti ai seguenti settori scientifico - disciplinari delle università, di cui al D.M. 4 ottobre 2000:

- FIS/06 - Fisica per il Sistema Terra
- GEO/08 - Geochimica e Vulcanologia
- GEO/10 - Geofisica della Terra Solida
- GEO/11 - Geofisica Applicata
- GEO/12 - Oceanografia e Fisica dell'Atmosfera.

Le elezioni sono gestite da un comitato elettorale nominato dal presidente dell'INGV e composto di tre tra dirigenti e funzionari dell'INGV, sulla base di autocandidature e secondo una procedura trasparente anche in forma telematica. Possono essere eletti i ricercatori e i tecnologi di I e II livello in servizio alla data di indizione della consultazione elettorale con contratto a tempo indeterminato, oltre che presso l'INGV, presso l'OGS - Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale - Trieste, nonché i professori ordinari e i professori associati di ruolo afferenti ai predetti settori scientifico - disciplinari delle Università.

Il comitato avvierà le procedure elettorali sei mesi prima della scadenza del consiglio di amministrazione.

In sede di prima attuazione del presente statuto, il comitato espletterà le procedure elettorali entro il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente statuto.

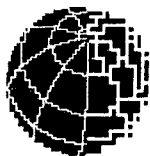
3. I consiglieri di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

4. Qualora un componente del consiglio di amministrazione sia nominato a integrazione del consiglio o in sostituzione di altro componente, egli decade insieme agli altri componenti già in carica.

5. I componenti del consiglio di amministrazione non possono intrattenere rapporti di collaborazione con l'INGV, né possono essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici e privati che partecipano a programmi di ricerca dell'INGV; in materia di interessi dei componenti del consiglio di



Per copia conforme all'originale
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Tullio PEPE)



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

amministrazione si applica, per quanto compatibile, l'articolo 2391 del codice civile.

6. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente. Alle riunioni può partecipare, senza diritto di voto, ma con facoltà di proposta, il direttore generale. Le riunioni del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche tramite videoconferenza, teleconferenza o in altra forma telematica, previa identificazione di tutti i partecipanti, con la garanzia che tutti abbiano a disposizione la medesima documentazione e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione e discussione degli argomenti all'ordine del giorno. Il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale. Il consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, stabilisce le regole per il proprio funzionamento.

7. Il consiglio di amministrazione svolge le funzioni di indirizzo, di pianificazione e programmazione, nonché di verifica dell'andamento delle attività; a esso spetta l'approvazione degli atti di carattere generale o fondamentale per l'organizzazione, il funzionamento, l'amministrazione e la gestione, al fine di consentire la semplificazione e la speditezza delle procedure, la valorizzazione e la responsabilizzazione del ruolo del direttore generale e della dirigenza.

8. Il consiglio di amministrazione, inoltre:

- a) approva, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto, previo parere del consiglio scientifico, il piano triennale di attività (PTA), aggiornato annualmente sulla base delle linee di programmazione e di indirizzo strategico definite dal presidente in coerenza con gli indirizzi di cui al primo comma del precedente articolo 2 e in conformità alle linee guida enunciate nel PNR, ai fini della pianificazione operativa; contestualmente al PTA, approva il piano di fabbisogno del personale;
- b) approva, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto, previo parere del consiglio scientifico, il documento di visione strategica decennale (DVS), in conformità alle disposizioni definite al successivo articolo 15 e nei regolamenti adottati;
- c) approva il bilancio di previsione annuale e pluriennale, corredati delle relazioni di accompagnamento, le eventuali variazioni e il rendiconto generale corredato delle prescritte relazioni, da trasmettere al Ministero e al Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- d) nomina, su proposta del presidente, il direttore generale e delibera sui suoi emolumenti, secondo i criteri e i parametri di legge e con riferimento anche al contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto (CCNL);



Per copia conforme all'originale
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Tullio PEPE)

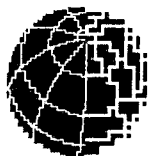


Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

- e) nomina i direttori di struttura di ricerca, i direttori di sezione e i responsabili di altre strutture scientifiche e delibera sulle loro indennità, secondo i criteri e i parametri di legge e con riferimento anche al contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto (CCNL);
- f) approva, a maggioranza assoluta, su proposta del direttore generale, i regolamenti interni;
- g) approva, a maggioranza assoluta, sentito il consiglio scientifico, le modifiche allo statuto da sottoporre all'approvazione del Ministero;
- h) esprime parere sulle relazioni periodiche del direttore generale concernenti l'attività tecnica e amministrativa;
- i) esprime parere vincolante sulla validità curriculare dei candidati agli incarichi dirigenziali e di responsabilità conferiti dal direttore generale;
- j) nomina i rappresentanti dell'INGV nell'ambito degli organismi, progetti e iniziative internazionali;
- k) esprime la valutazione sull'attività svolta dal direttore generale, anche ai fini dell'eventuale rinnovo del relativo contratto e dell'attribuzione della retribuzione di risultato, dei direttori di struttura di ricerca e dei direttori di sezione, anche ai fini dell'eventuale rinnovo dei relativi incarichi;
- l) nomina i componenti del consiglio scientifico di cui al successivo articolo 7;
- m) approva la dotazione organica e le relative variazioni, da sottoporre alla procedura di valutazione e approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del Decreto;
- n) adotta i regolamenti di cui al precedente articolo 3;
- o) delibera sull'ordinamento concernente la sicurezza dei luoghi di lavoro, la definizione della figura e delle competenze del datore di lavoro, l'articolazione degli incarichi dei responsabili, dei preposti e degli addetti alla sicurezza;
- p) delibera sulla partecipazione o costituzione di consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, da sottoporre ad approvazione ministeriale;
- q) delibera sulla costituzione o partecipazione a fondi di investimento ai sensi dell'articolo 16 del Decreto;
- r) approva i grandi investimenti in infrastrutture, commesse e richieste di finanziamento, di importo superiore a un valore determinato nel regolamento di amministrazione, contabilità e finanza e aggiornato periodicamente dal consiglio stesso;
- s) approva le convenzioni e gli accordi quadro con le università e con gli altri enti e organismi pubblici e privati, nazionali e internazionali;
- t) approva gli adempimenti di carattere generale previsti dal CCNL;



Per copia conforme all'originale
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. *Tullio PEPE*)



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

u) delibera su ogni altro argomento di interesse dell'INGV non demandato ad altri organi dalla legge e dai regolamenti interni.

9. Le delibere del consiglio di amministrazione sono immediatamente esecutive, salvo quelle soggette alla procedura di valutazione e approvazione di cui al Decreto.

10. Al termine di ogni mandato, il consiglio di amministrazione redige un documento contenente le eventuali modifiche da apportare ai regolamenti interni, con la finalità di migliorare la trasparenza e l'efficienza della gestione.

Articolo 7

Consiglio scientifico

1. Il consiglio scientifico è nominato dal consiglio di amministrazione ed è composto di cinque componenti, di cui due eletti dai ricercatori e dai tecnologi in servizio alla data di indizione della consultazione elettorale con contratto a tempo indeterminato o determinato presso l'INGV e tre individuati, a seguito di avviso pubblico, dal consiglio di amministrazione stesso tra esperti, anche stranieri, nei settori di competenza dell'INGV e, limitatamente a un componente, anche tra esponenti della comunità economica.

Le elezioni dei due membri interni sono gestite da un comitato elettorale nominato dal presidente dell'INGV e composto di tre tra dirigenti e funzionari dell'INGV sulla base di autocandidature e secondo una procedura trasparente anche in forma telematica.

Possono essere eletti i ricercatori e tecnologi di I e II livello in servizio alla data di indizione della consultazione elettorale con contratto a tempo indeterminato presso l'INGV.

Il comitato avvierà le procedure elettorali sei mesi prima della scadenza del consiglio scientifico.

In sede di prima attuazione del presente statuto, il comitato espletterà le procedure elettorali entro il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente statuto.

Nella sua prima seduta il consiglio scientifico elegge nel proprio seno il coordinatore.

2. I componenti del consiglio scientifico restano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

3. Il consiglio scientifico esprime pareri e formula proposte in ordine ai programmi triennali di attività e ai relativi aggiornamenti annuali, assicura funzioni di supporto all'Agenzia Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) per la valutazione dei risultati scientifici



Per copia conforme all'originale
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Tullio PEPE)



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

dell'INGV e svolge, su richiesta del consiglio di amministrazione, attività consultiva e istruttoria su ogni argomento di carattere scientifico.

4. In particolare, il consiglio scientifico esprime pareri:

- a) sul PTA e sul DVS;
- b) sulla istituzione, soppressione e accorpamento di strutture di ricerca e sezioni;
- c) su proposte di modifica dello statuto.

Il consiglio scientifico, inoltre, verifica periodicamente lo stato della ricerca di competenza dell'INGV attraverso analisi e confronti a livello nazionale e internazionale, sia autonomamente che su richiesta del presidente o del consiglio di amministrazione, anche ai fini dell'individuazione delle possibili linee evolutive della ricerca di competenza dell'INGV.

I pareri di cui ai precedenti punti a), b), c) devono essere espressi entro 20 giorni dalla data nella quale sono stati richiesti, trascorsi i quali il parere si intende positivamente reso.

I pareri e i documenti comunque denominati del consiglio scientifico sono trasmessi al consiglio di amministrazione con relazione del coordinatore.

Articolo 8

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto di tre componenti effettivi e di due supplenti, nominati con decreto del Ministro; il componente effettivo con funzioni di presidente del collegio e uno dei componenti supplenti sono individuati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze e due componenti effettivi e uno dei componenti supplenti sono individuati dal Ministro. Almeno uno dei componenti effettivi e uno dei componenti supplenti devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. I restanti componenti, se non iscritti in tale registro, sono scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia ai sensi dell'articolo 2397 del codice civile, o fra docenti universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.

2. Non possono essere nominati revisori e decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei consiglieri di amministrazione o dei consiglieri scientifici;
- c) coloro che sono legati all'INGV da rapporto di lavoro subordinato o professionale continuativo o meno, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.



Per copia conforme all'originale
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Tullio PEPE)



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

3. I componenti del collegio dei revisori durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.
4. In caso di cessazione di un revisore, nelle more della nomina del nuovo componente, il cui mandato scadrà con quelli in carica, subentrano i supplenti, mantenendo la composizione stabilita nel precedente primo comma. In caso di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta dal revisore supplente indicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
5. Il collegio dei revisori vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. In particolare, svolge le seguenti funzioni:
 - a) pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati, ivi compresi i documenti di pianificazione e programmazione, e sulle variazioni di bilancio;
 - b) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione;
 - c) relazione sulla proposta di rendiconto generale entro il termine previsto dal regolamento di amministrazione, contabilità e finanza;
 - d) referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità.
6. Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui al precedente comma, l'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti e partecipa a tutte le riunioni del consiglio di amministrazione. In materia si applica, per quanto compatibile, l'articolo 2403-bis del codice civile.
7. Il collegio dei revisori è dotato dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti in piena autonomia, nei modi stabiliti dal regolamento di amministrazione, contabilità e finanza. In materia si applicano, per quanto compatibili, gli articoli 2404 e 2405 del codice civile.
8. I componenti del collegio dei revisori non possono assumere incarichi o consulenze presso l'INGV o presso eventuali organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dallo stesso.

Articolo 9

Organismo indipendente di valutazione della performance

1. L'organismo indipendente di valutazione (OIV) della performance sul piano amministrativo - gestionale è nominato, sentita la commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dal consiglio di amministrazione per un periodo di tre anni. L'incarico dei componenti può essere rinnovato una sola volta.



Per copia conforme all'originale
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. *PAOLO PEPE*)



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

2. L'OIV esercita, in piena autonomia, le attività di cui al quarto comma del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché le attività di controllo strategico di cui all'articolo 6, primo comma, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e riferisce, in proposito, direttamente al consiglio di amministrazione.
3. L'OIV, sulla base di appositi modelli forniti dalla commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, cura annualmente la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione nonché la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale, e ne riferisce alla predetta commissione.
4. La validazione della relazione sulla performance, di cui al comma 4, lettera c), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III dello stesso decreto legislativo.
5. L'OIV è costituito, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, da un organo monocratico ovvero da un collegio composto di tre componenti dotati dei requisiti stabiliti dalla commissione ai sensi dell'articolo 13, comma 6, lettera g), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di elevata professionalità ed esperienza, maturata nel campo del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche. I loro curricula sono comunicati alla commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
6. I componenti dell'OIV non possono essere nominati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
7. Presso l'OIV è costituita, senza oneri aggiuntivi, una struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni.
8. Il responsabile della struttura tecnica permanente deve possedere una specifica professionalità ed esperienza nel campo della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche.

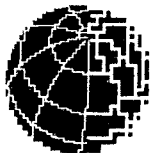
Articolo 10

Direttore generale

1. Il direttore generale è nominato dal consiglio di amministrazione su proposta del presidente ed è individuato tra persone di comprovate capacità



Per copia conforme all'originale
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. *Luigi* PEPE)



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

amministrative, organizzative e gestionali. Il suo rapporto di lavoro è regolato con contratto di diritto privato di durata massima quadriennale.

2. Il direttore generale:

- a) cura l'attuazione dei programmi di cui all'articolo 15, nonché di ogni provvedimento o atto adottato dagli organi;
- b) cura la predisposizione del bilancio di previsione e del rendiconto generale, sulla base degli indirizzi e delle linee guida fornite dal consiglio di amministrazione;
- c) adotta gli atti relativi alla gestione, secondo la vigente normativa;
- d) esercita autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo e adotta gli atti e i provvedimenti che impegnano l'INGV verso l'esterno;
- e) conferisce, previo parere vincolante del consiglio di amministrazione sulla validità curriculare, gli incarichi dirigenziali e ogni altro incarico di responsabilità degli uffici e servizi;
- f) conferisce, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, gli incarichi ai direttori di struttura di ricerca, ai direttori di sezione e ai responsabili di altre strutture scientifiche;
- g) assegna ai dirigenti le risorse umane, materiali ed economico-finanziarie;
- h) adotta i provvedimenti inerenti la gestione del personale, in applicazione delle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto di pertinenza;
- i) partecipa, senza diritto di voto, ma con facoltà di proposta, alle sedute del consiglio di amministrazione;
- j) è datore di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive integrazioni e modificazioni.

3. Al direttore generale fanno capo le attività di controllo di gestione.

4. Le funzioni di direttore generale sono incompatibili con qualsiasi altra funzione svolta presso enti pubblici e privati, fatti salvi eventuali particolari incarichi che devono essere preventivamente assentiti dal consiglio di amministrazione.

5. Il direttore generale, se professore universitario, è collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; se dipendente di pubbliche amministrazioni è collocato in aspettativa senza assegni.

Articolo 11

Indennità



Per copia conforme all'originale
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Tullio PEPE)



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Le indennità di carica del presidente, dei componenti del consiglio di amministrazione, del consiglio scientifico e del collegio dei revisori dei conti sono determinate con decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, secondo i criteri e parametri di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2001.

Articolo 12

Strutture di ricerca

1. Le strutture di ricerca sono unità organizzative a carattere tematico, istituite in ragione di una per ciascuna delle macro aree di ricerca scientifica e tecnologica, con compiti di programmazione, coordinamento e verifica. Alle strutture di ricerca afferiscono le sezioni, raggruppate secondo competenze e priorità strategiche. Le strutture di ricerca realizzano i propri obiettivi attraverso le sezioni, svolgendo un ruolo centrale di riferimento e valorizzazione delle rispettive comunità scientifiche.
2. I Le strutture di ricerca sono costituite, trasformate o soppresse, dal consiglio di amministrazione, previa istruttoria che tenga conto dello sviluppo degli scenari e delle opportunità della scienza e della tecnologia in ambito nazionale e internazionale, acquisito il parere del consiglio scientifico. Le relative deliberazioni sono sottoposte all'approvazione del Ministro.
3. A ciascuna struttura di ricerca è preposto un direttore. Il direttore di struttura di ricerca è nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, formulata sentito il consiglio scientifico, tra i dirigenti di ricerca e i dirigenti tecnologi con contratto a tempo indeterminato dell'INGV, sulla base di apposite procedure di valutazione comparativa definite dal regolamento del personale. Il relativo incarico è conferito dal direttore generale. Il direttore di struttura di ricerca dura in carica tre anni e può essere confermato una sola volta.
4. In sede di prima attuazione del presente statuto, l'INGV si articola in tre strutture di ricerca corrispondenti alle seguenti macro aree di ricerca scientifica e tecnologica:
 - Terremoti,
 - Vulcani,
 - Ambiente.

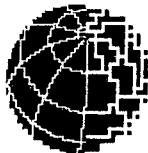
Articolo 13

Sezioni

1. Le sezioni sono unità organizzative presso le quali si svolgono le attività di ricerca e di servizio dell'INGV. Le sezioni possono assumere anche la denominazione di centro nazionale ovvero osservatorio. Esse hanno autonomia



Per copia conforme all'originale
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Tullio PEPE)



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

scientifica nel quadro della programmazione dell'INGV, nonché autonomia finanziaria e gestionale nei limiti definiti dal regolamento di amministrazione, contabilità e finanza e delle deleghe conferite dal direttore generale.

2. Ciascuna sezione, la cui articolazione organizzativa è definita con le procedure indicate nel regolamento di organizzazione e funzionamento, afferisce a una o più strutture di ricerca. Le sezioni sono costituite, trasformate o soppresse, dal consiglio di amministrazione, acquisito il parere del consiglio scientifico.

3. A ciascuna sezione è preposto un direttore. Il direttore è nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, formulata sentito il consiglio scientifico, tra i ricercatori e i tecnologi di I e II livello con contratto a tempo indeterminato dell'INGV, sulla base di apposite procedure di valutazione comparativa definite dal regolamento del personale. Il relativo incarico è conferito dal direttore generale. I direttori durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.

4. In sede di prima attuazione del presente statuto, il Centro Nazionale Terremoti di Roma, l'Osservatorio Vesuviano di Napoli, l'Osservatorio Etneo di Catania e le Sezioni di Roma 1, di Roma 2, di Milano, di Palermo, di Bologna e di Pisa costituiscono "sezioni" ai sensi del presente articolo.

Articolo 14

Amministrazione centrale

1. L'amministrazione centrale è una struttura complessa di servizio che garantisce supporto alla rete scientifica. Provvede ai servizi generali dell'INGV di natura amministrativa, tecnica e logistica, assicurandone il decentramento e l'efficienza e adottando soluzioni operative e organizzative per l'ottimizzazione della spesa.

In particolare, l'amministrazione centrale:

- a) predispone gli atti e le procedure inerenti l'organizzazione e il funzionamento dell'INGV;
- b) fornisce supporto agli organi di vertice e di controllo;
- c) assicura la gestione contabile, finanziaria e patrimoniale, nonché l'amministrazione del personale;
- d) assicura la gestione della biblioteca, il supporto alle attività di comunicazione, promozione e immagine dell'ente e cura le relazioni con il pubblico;
- e) assicura la fornitura dei servizi generali d'interesse per l'organizzazione e il funzionamento dell'INGV, riguardanti la gestione delle strutture edilizie, l'attuazione della normativa attinente all'igiene e alla sicurezza sul luogo di lavoro, l'adeguamento e la sicurezza degli impianti e delle strutture, i sistemi informatici e la qualità.

2. L'amministrazione centrale risponde al direttore generale e si articola in



Per copia conforme all'originale
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Fulvio PEPE)



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

direzioni centrali e centri servizi individuati con le modalità fissate dal regolamento di organizzazione e funzionamento.

Articolo 15

Programmazione

1. L'INGV, in coerenza con gli indirizzi di cui al primo comma del precedente articolo 2 e in conformità alle linee guida enunciate nel PNR, ai fini della pianificazione operativa, previo parere del consiglio scientifico, adotta un piano triennale di attività (PTA), aggiornato annualmente, ed elabora un documento di visione strategica decennale (DVS), in conformità alle particolari disposizioni definite nel presente statuto e nei regolamenti adottati.
2. Il piano triennale di attività, aggiornato annualmente e il documento di visione strategica decennale sono trasmessi per l'approvazione al Ministro, anche ai fini della identificazione e dello sviluppo degli obiettivi generali di sistema, del coordinamento dei piani triennali di attività dei diversi enti di ricerca, nonché del riparto del fondo ordinario per il finanziamento degli enti di ricerca.
3. Nell'ambito dell'autonomia e coerentemente al PTA, l'INGV determina la consistenza e le variazioni dell'organico e del piano di fabbisogno del personale, sentite le organizzazioni sindacali.
4. Il fabbisogno del personale, la dotazione e le variazioni dell'organico sono annualmente definiti dal consiglio di amministrazione e sono approvati da parte del Ministero, previo parere favorevole del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Dipartimento della pubblica amministrazione e dell'innovazione.

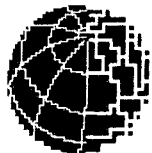
Articolo 16

Risorse finanziarie

1. L'INGV provvede alle spese necessarie per il proprio funzionamento utilizzando le seguenti entrate:
 - a) il fondo ordinario per gli enti di ricerca finanziati dal Ministero, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, ripartito sulla base della programmazione strategica preventiva, di cui al predetto decreto;
 - b) contributi di enti pubblici e privati;
 - c) proventi derivanti da contratti di ricerca stipulati con istituzioni pubbliche e private, nazionali e internazionali;
 - d) proventi derivanti da prestazioni a pagamento per conto di soggetti o enti pubblici e privati per lo svolgimento di attività rientranti nell'ambito dei propri compiti istituzionali o dalla vendita di prodotti editoriali;
 - e) assegnazioni e contributi da parte di pubbliche amministrazioni per l'esecuzione di progetti o accordi di programma;



Per copia conforme all'originale
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. *Tullio PEPE*)



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

- f) finanziamenti dell'UE o di altri organismi internazionali per la partecipazione a programmi e progetti;
 - g) donazioni, lasciti, legati e liberalità debitamente sottoscritti;
 - h) proventi derivanti dallo sfruttamento dei propri brevetti e altri diritti di proprietà industriale.
2. Le modalità di esercizio della gestione finanziaria e contabile sono determinate con il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, adottato dal consiglio di amministrazione e approvato con le modalità di cui all'articolo 6 del Decreto.
3. L'INGV, previa valutazione di legittimità e di merito da parte del Ministero, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e senza offrire garanzie, può promuovere, concorrere alla costituzione o partecipare a fondi di investimento con la partecipazione di investitori pubblici e privati, articolati in un sistema integrato tra fondi di livello nazionale e rete di fondi locali, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
4. I fondi di cui al precedente comma sono destinati all'attuazione di programmi di trasferimento tecnologico e di investimento per la realizzazione di iniziative produttive con elevato contenuto di innovazione e ricerca, con il coinvolgimento di apporti dei soggetti pubblici e privati operanti nel territorio di riferimento e la valorizzazione di risorse finanziarie destinate allo scopo, anche derivanti da cofinanziamenti europei e internazionali.

Articolo 17

Bilanci e controlli

- 1. Il bilancio di previsione e i relativi documenti allegati, ivi compresi i documenti di pianificazione e programmazione, e il rendiconto generale, unitamente alle relative relazioni del collegio dei revisori dei conti, sono trasmessi tempestivamente al Ministero e al Ministero dell'Economia e delle Finanze dopo la loro approvazione da parte del consiglio di amministrazione.
- 2. L'INGV è sottoposto al controllo della Corte dei conti ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 21 marzo 1958, n. 259.
- 3. L'INGV può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato in caso di contenzioso.

Articolo 18

Disposizioni transitorie e finali



Per copia conforme all'originale
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. *Julio PEPE*)



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

1. L'attività dell'INGV è improntata al rispetto dei principi di contenimento della spesa pubblica. L'attuazione delle disposizioni del presente statuto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le relazioni sindacali sono improntate al pieno rispetto dei principi e delle procedure previste dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive integrazioni e modificazioni e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
3. In sede di prima attuazione del presente statuto e fino all'approvazione dei Regolamenti in esso previsti, continuano a trovare applicazione i Regolamenti adottati secondo il previgente ordinamento.
4. Il presente statuto è emanato con decreto del presidente ed entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



Per copia conforme all'originale
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Tullio PEPE)